

**Agenda digitale.** Pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» il decreto con le specifiche tecniche per la sottoscrizione «virtuale»

# Firma elettronica a più funzioni

## Le nuove regole faciliteranno la gestione dematerializzata dei contratti

**Alessandro Mastromatteo**  
**Benedetto Santacroce**

Finalmente operative le regole tecniche sulle **firme elettroniche**: con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n.17 del 21 maggio del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in attuazione del Cad - Codice dell'Amministrazione Digitale, sono state individuate le modalità di sottoscrizione di un documento informatico anche con l'utilizzo di soluzioni di firma elettronica avanzata. Le nuove regole tecniche adeguano infatti la disciplina delle firme elettroniche alle modifiche apportate al Cad dal decreto legislativo n. 235 del 2010, a valle di un iter approvativo che si è rivelato complesso, laborioso e tardivo rispetto al termine di attuazione individuato in dodici mesi dall'entrata in vigore del decreto 235. L'adozione del provvedimento era molto attesa perché costituisce un passaggio fondamentale per la modernizzazione del sistema Paese. L'obiettivo è infatti estendere il ricorso alla firma digitale o alla firma elettronica avanzata nella redazione di qualsivoglia tipologia di documento, attraverso un incremento delle tipologie di firme elettroniche utilizzabili e assi-

curando una sostanziale e piena equiparazione con il documento cartaceo. L'ulteriore finalità è diffondere l'utilizzo di strumenti elettronici di comunicazione tra pubbliche amministrazioni e cittadini, riducendone tempi di risposta e costi correlati. Si tratta quindi di un provvedimento che faciliterà i rapporti fra lo Stato, le imprese ed i cittadini contribuendo

### LE CONSEGUENZE

Completa equiparazione ai documenti su carta sotto il profilo della validità legale fino a quella di falso

do, come correttamente rilevato dalla senatrice Silvana Amati che ha seguito attivamente l'iter del decreto, a un'effettiva modernizzazione e razionalizzazione della pubblica amministrazione. Il quadro regolamentare dovrà comunque essere completato con l'attuazione degli ulteriori provvedimenti previsti dal Cad, in consultazione già dal 2011, relativi a documento informatico, conservazione sostitutiva e protocollo informatico. Altro prov-

vedimento atteso, e già trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, è il secondo decreto attuativo dell'obbligo di fatturazione elettronica verso le pubbliche amministrazioni (articolo 1 commi da 209 a 214 della legge 244 del 2007).

Le firme elettroniche sono classificabili nei due generi della firma elettronica e della firma elettronica avanzata. La firma elettronica consiste solamente in un metodo di identificazione informatica realizzato attraverso l'insieme di dati in forma elettronica, allegati o connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici. Di fatto, utilizziamo la firma elettronica oramai quotidianamente, senza neppure averne la consapevolezza, quando ad esempio digitiamo il codice Pin allo sportello bancomat, oppure quando ci vengono richieste credenziali, quali l'identificativo utente e la password, per accedere alle caselle di posta elettronica. La firma elettronica si associa solamente al documento cui è apposta, restando pur sempre un elemento distinto da questo. Al contrario l'insieme di dati che caratterizza la firma elettronica avanzata consente non solo l'identificazione del firmatario

del documento ma garantisce anche la loro connessione univoca al firmatario, in quanto creati con mezzi sui quali tale soggetto conserva un controllo esclusivo. Il collegamento ai dati sottoscritti con la firma è infatti tale da consentire di rilevare se i dati stessi sono stati successivamente modificati. In altri termini, a differenza della firma elettronica semplice, quella qualificata realizza un'unione inscindibile tra documento informatico e sua sottoscrizione. La firma elettronica qualificata si declina a sua volta nelle due specie della firma elettronica qualificata e della firma digitale. La firma qualificata è infatti una firma avanzata basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma. La firma digitale, invece, è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basato su un sistema di due chiavi crittografiche, una pubblica e l'altra privata. Le nuove regole tecniche, nell'abrogare il Dpcm. 30 marzo 2009, ne individuano proprio caratteristiche generali, modalità di generazione e di conservazione e connessi requisiti di sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Dalla carta ai bit



Le regole tecniche in materia di firme elettroniche

### SOLUZIONI DI FIRMA ELETTRONICA AVANZATA

- Realizzazione libera
- Non soggetta ad autorizzazione preventiva

### SOGETTI CHE REALIZZANO SOLUZIONI

- Per proprio conto o che si avvalgono di soluzioni di terzi per la dematerializzazione dei rapporti intrattenuti con soggetti terzi per motivi istituzionali, societari o commerciali
- Per fornitura a terzi come scopo dell'attività di impresa

### LIMITI D'USO

- Firma elettronica avanzata utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici tra sottoscrittore e soggetto che realizza soluzioni in proprio o che si avvale di soluzioni di terzi

### OBBLIGHI PER CHI REALIZZA SOLUZIONI IN PROPRIO

- Identificare in modo certo l'utente
- Informare sui termini e condizioni di servizio
- Subordinare attivazione a sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione
- Conservare dichiarazione di accettazione per almeno 20 anni
- Fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione
- Rendere note le caratteristiche del sistema che garantisce requisiti, specificando le tecnologie utilizzate
- Consentire l'uso della firma elettronica qualificata o digitale in alternativa a quella avanzata
- Assicurare disponibilità di un servizio di revoca della firma elettronica avanzata

### CARATTERISTICHE DELLE SOLUZIONI

- Identificazione del firmatario del documento
- Connessione univoca della firma al firmatario
- Controllo esclusivo del firmatario sul sistema di generazione della firma
- Possibilità di verificare che il documento non sia modificato dopo la firma
- Possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto
- Individuazione del soggetto che ha realizzato la soluzione o ha utilizzato quella prodotta da terzi

**A.Mas.**  
**B.Sas.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**La sigla grafometrica.** Meno vincoli

## La vecchia grafia diventa spendibile sul tablet

Piena validità giuridica dei **documenti informatici** sottoscritti con soluzioni di firma elettronica avanzata: in base al principio della neutralità tecnologica, che informa le disposizioni del Cad, le regole tecniche in materia di firma lasciano la massima libertà nell'individuare soluzioni di firma elettronica avanzata. L'articolo 21 del Cad si limita a disciplinare il valore probatorio di un documento informatico sottoscritto, prevedendo che quando gli sia stata apposta una firma elettronica qualificata o digitale oppure anche una firma elettronica avanzata, acquista un'efficacia probatoria pari a quella della scrittura privata (articolo 2702 del codice civile). Costituisce quindi piena prova sino a querela di falso della provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha sotto-

scritto. Solamente gli atti di cui all'articolo 1350, commi da 1 a 12 del codice civile devono farsi obbligatoriamente per mezzo di firma qualificata o digitale, mentre quelli di cui al numero 13, che devono farsi per iscritto per previsione di legge, possono essere sottoscritti anche con firma avanzata. La firma grafometrica è una delle soluzioni più diffuse sul mercato, in quanto permette la sottoscrizione di un documento riproducendo il processo tradizionale di apposizione della firma

### LA CONDIZIONE

La «Fea» può essere realizzata senza autorizzazioni preventive ma nel rispetto delle condizioni di processo fissate dal provvedimento

ma autografa. Il mondo assicurativo e quello bancario stanno realizzando da tempo soluzioni che da un lato garantiscono al cliente di sottoscrivere un documento contrattuale, quale una polizza assicurativa ovvero una distinta di versamento, apponendo la firma autografa su un tablet come fosse un documento cartaceo. Gli operatori hanno il vantaggio di gestire esclusivamente in modalità dematerializzata i documenti con la clientela, potendoli anche gestire in maniera integrata nei sistemi aziendali, garantendone la conservazione sostitutiva nel tempo. Non esiste inoltre alcun vincolo tecnologico alla realizzazione di soluzioni di firma avanzata: sono valide purché conformi alle regole tecniche. La firma avanzata si struttura attraverso un processo rispetto a cui è ne-

cessario accertare, caso per caso, se sono soddisfatti i requisiti indicati dalla norma, quali le caratteristiche del sistema di apposizione della firma, le modalità attraverso cui l'utente appone la firma, le modalità di memorizzazione dei parametri biometrici della firma, la possibilità di verificare che il documento non abbia subito alterazioni dopo l'apposizione della firma e la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto. Occorre in particolare garantire l'identificazione del firmatario del documento, la connessione univoca della firma al firmatario stesso ed il controllo esclusivo di questo sul sistema di generazione della firma. Deve essere inoltre possibile anche verificare che il documento non ha subito modifiche dopo l'apposizione della firma. Il firmatario deve ottenere evidenza di quanto sottoscritto, ad esempio attraverso la notifica di un messaggio di posta elettronica con allegato il documento firmato.